



COMUNE DI SUVERETO

Provincia di Livorno
Piazza dei Giudici, 3 - 57028 Suvereto - (LI)
Tel. 0565 829923- Fax 0565 828201
e.mail: suvereto@comune.suvereto.li.it

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 19/06/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MA-LATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES AL-BOPICTUS) E DA ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.)

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex spp.*);

Considerato che nel corso delle estati precedenti, sul territorio nazionale, si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno provocato locali situazioni di criticità sanitaria derivanti dalla ulteriore diffusione legata alla presenza delle zanzare;

Ritenuto per quanto sopra che per garantire l'incolumità dei cittadini è indispensabile provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute;

Visti :

- il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;
- il Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi nella Regione Toscana, approvato con delibera G.R.T. n. 582 del 23.05.2022;
- il Piano regionale di sorveglianza West Nile Disease, Usutu ed altre Arbovirosi, approvato con delibera della G.R.T. n. 411 del 18.04.2023;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Considerata la necessità che le suddette misure preventive si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività

produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che il periodo di maggiore attività vettoriale corrisponde ai mesi ricompresi tra aprile e novembre;

Evidenziato inoltre che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata che si basa prioritariamente sulla gestione del territorio e l'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi; che l'intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario; che l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo ritenuto favorevole allo sviluppo di questi insetti alla nostra latitudine, riservandosi comunque di emanare ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) e della zanzara comune (*Culex* spp.), con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con efficacia temporale sino al 30 novembre 2025, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto;

Visto l'art. 50 co. 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e sue successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in tema di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere locale;

Visti:

- Il Regolamento di Polizia Urbana;
- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- La L. 23/12/1978 n. 833;
- Il D.L. 4/12/1993 n. 496;
- La L. 24/11/1981 n. 689;
- La L.R. n. 16 del 25/02/2000 e s.m.i..
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tenuto conto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato, a tutela della salute pubblica, in via contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

ORDINA

con decorrenza dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e fino al 30/11/2025:

A) A tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari e in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed impedire qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori o bidoni non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di scaricare l'acqua nei tombini;
3. **impedire** la formazione di ristagni d'acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava;
4. **evitare** di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni;
5. **provvedere** al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;
6. **evitare** ogni raccolta d'acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni);
7. **pulire** fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
8. **svuotare** fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento anti- larvale;
9. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
10. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
11. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte, improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo.

B) A tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica o con rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua.

C) Ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali/artigianali/commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di pneumatici e materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

D) Ai responsabili delle aree di cantiere, di:

1. **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

E) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi/esercizi di commercio di piante e fiori ed attività simili, aziende agricole, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi o con reti zanzariere gli eventuali serbatoi d'acqua;
4. **eseguire adeguate verifiche** ed attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

F) All'interno dei cimiteri di:

1. **non lasciare** vasi e sottovasi pieni di acqua;
2. **non lasciare** nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatori e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti);
3. **non ostruire** le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui;
4. **riempire** i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante, in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica;
5. **trattare** l'acqua del vaso con prodotti larvicidi ad ogni ricambio, in caso di utilizzo di fiori recisi.

DISPONE

che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente, all'emissione di apposita Ordinanza Contingibile e Urgente per l'esecuzione dei trattamenti (larvicidi ed adulticidi) in aree pubbliche e private.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate.

Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pagamento entro 60 giorni: € 50,00) in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e s.m.i., alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Suvereto, per tutto il tempo di validità del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni, dalla data di affissione all'Albo Pretorio del medesimo.

Il presente provvedimento viene trasmesso per quanto di competenza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Usl Nord Ovest, all'Ufficio di Polizia Municipale e alla Locale Stazione dei Carabinieri, per gli adempimenti di competenza.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il Responsabile dell'Area Assetto Territorio e Ambiente del Comune di Suvereto Geom. Antonino Micalizzi.

Il Sindaco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Suvereto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PASQUINI JESSICA in data 19/06/2025